



## OSSERVA

Preliminarmente la Corte è chiamata a decidere la questione dell'ammissibilità del ricorso proposto ex artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001 n. 89 così come eccepito da parte resistente in quanto tardivo. Ebbene l'eccezione non può trovare fondamento poiché la proposizione del ricorso risulta tempestiva non apparendo condivisibile il conteggio proposto dall'Avvocatura di Stato che individua nel 4.05.2014 il passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il giudizio presupposto non essendo considerata la sospensione feriale di 46 giorni.

Tale l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte: *In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, la decisione conclusiva del procedimento, nel quale la violazione si assume verificata, diventa « definitiva » con il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce; ne consegue che allorché (come nella specie) la decisione che conclude il processo presupposto sia stata depositata ma non notificata, la sua definitività si identifica con il decorso del c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. e del periodo di sospensione feriale dei termini. (Cass. Civ. sent. 1775/2012; Conf. Cass. Civ. sent. 11491/2012).*

Il Ministero, a sostegno della propria eccezione, ha affermato che l'art. 4 legge n. 89/01 – come modificata dalla L. n. 134/12 – prevedendo espressamente l'istituto della “decadenza” (sostanziale), ha reso non applicabile al detto termine semestrale ex art. 2964 C.C. le regole dettate in tema di prescrizione e, quindi, quelle relative ad interruzione e sospensione. Inoltre il Ministero rilevava che, a seguito di quest'ultima modifica, il termine decadenziale –semestrale ha natura non processuale ma sostanziale.

Tale affermazione – per quanto suggestiva - non è condivisibile.

Infatti, giova in primo luogo ricordare che l'istituto della decadenza semestrale già apparteneva all'originario “impianto” normativo contenuto nella L. n. 89/01, sicché le nuove disposizioni non hanno introdotto ex novo l'istituto.

La Corte di Legittimità, chiamata più volte a pronunciarsi proprio sulla questione della computabilità o meno del periodo di sospensione feriale nel computo del termine semestrale di decadenza ha in maniera univoca e consolidata affermato che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, poiché fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (v. Cass. N. 4116/10; Cass. N. 5895/09).

Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la sospensione feriale - riferita dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, ai “termini processuali” - operasse esclusivamente per i termini cosiddetti endoprocessuali, con esclusione di quelli segnati a pena di decadenza per la proposizione dell'azione. La Corte costituzionale ha però successivamente ampliato l'ambito di applicabilità della sospensione feriale anche a termini previsti a pena di decadenza per il promovimento dell'azione. In presenza di termini brevi, di duplice e coesistente natura sostanziale e processuale, sono state accolte questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel contesto di una giurisprudenza ferma nel ritenere non applicabile la sospensione, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, ai termini per la proposizione della domanda giudiziale. La Corte costituzionale ha affermato che lede il diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni escludere la sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale, prevista in via generale, nei casi in cui la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per far valere il diritto stesso in un ristretto termine fissato dalla legge (sentenze n. 40/1985, n. 255/1987, n. 49/1990 e n. 380/1992). I dicta della Corte costituzionale - come riconosciuto dallo stesso giudice delle leggi in altre pronunce

(cfr. Corte cost., sentenza n. 268 del 1993) - hanno concorso a determinare una complessiva rimeditazione ermeneutica da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale è pervenuta, in via di interpretazione adeguatrice, ad una ricostruzione della portata normativa della L. n. 742 del 1969, art. 1, tale da superare l'esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità costituzionale dirette ad inserire, di volta in volta, altre singole fattispecie nel contesto della stessa disposizione.

Nella specie, essendosi il processo presupposto concluso con il deposito della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata divenuta definitiva (per il trascorrere del termine semestrale) in data 7.4.14, è evidente che - tenendo conto del detto termine di sospensione feriale - la decadenza sarebbe avvenuta solo il giorno 24.11.14, con la conseguenza che il ricorso depositato in data 11.11.14 risulta assolutamente tempestivo.

I più recenti orientamenti della giurisprudenza della Suprema Corte muovono in una prospettiva secondo la quale la locuzione "termini processuali", ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. E' divenuta dominante una lettura della disposizione della cit. L. n. 742 del 1969 che offre una più ampia nozione di termine processuale, tale da non limitarne la portata nell'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume lesa.

Ne consegue che, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, le norme della c.d. Legge Pinto, così come modificata dalla L. n. 134/12, non vadano a violare gli art. 3 e 24 della Costituzione.

In particolare, la giurisprudenza della Consulta (per tutte: sentenza n. 276/2000), ritiene che l'articolo 24, che tutela il diritto d'azione, non comporti l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ma ammetta che la legge possa prevedere oneri, dilazioni incluse, per salvaguardare interessi generali. La disciplina dell'equa riparazione mira a tutelare il diritto ad un processo avente durata ragionevole e ciò consiste nella garanzia di ottenere, in un tempo ragionevole, concreta soddisfazione in giudizio delle proprie ragioni ovvero contezza dei motivi per cui queste non debbano essere accolte. Esso, quindi, è posto a tutela dei diritti dei soggetti che sono destinatari della funzione giurisdizionale, e, si pone quale canone alla luce del quale deve essere valutata l'efficienza del sistema giudiziario che pure deve essere finalizzato ad un maggiore rispetto dei diritti della persona.

Le affermazioni del Ministero, ossia il ritenere non applicabile la sospensione feriale durante il termine semestrale per impugnare, si pongono di fatto in contrasto con la Costituzione.

Durante la sospensione feriale dei termini, dunque, è sospesa anche la decorrenza del termine di decadenza dalla possibilità di fare ricorso per l'indennizzo.

Né vi sono elementi per ritenere che si tratti di decadenza "sostanziale" non essendo ciò espressamente previsto dalla nuova disciplina, che - peraltro - neppure ha previsto che detto computo non si debba effettuare, con la conseguenza che "*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*".

Ne consegue che il ricorso è ritualmente proposto.

Nel merito, si osserva quanto segue.

Il primo motivo di opposizione è fondato e va accolto.

Non è condivisibile infatti la decisione del Giudice di prime cure che ha individuato il momento iniziale del processo presupposto nel giorno della costituzione in giudizio del ~~\_\_\_\_\_~~

Nei procedimenti giudiziari che si introducono con atto di citazione, ai fini di verificare il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, è necessario considerare il momento di avvenuta notificazione dell'atto suddetto a norma del principio espresso nell'art. 2 comma 2 bis della legge 89/2001 e confermato da costante orientamento giurisprudenziale.

L'unica ipotesi, non riscontrabile nel caso di specie, in cui al Giudice è concesso di considerare un diverso *dies a quo* per il conteggio è quando risulti evidente un intento dilatorio di parte attorea a

causa dello sproporzionato lasso di tempo, tra la data della notifica e quella indicata per la prima udienza (Cass. Civ. sent. 6322/2011).

La data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio presupposto è il 15.03.2004.

Considerando dunque che il giudizio suddetto è stato deciso con sentenza depositata in data 19.03.2013 si rileva che la durata complessiva del medesimo è quantificabile in nove anni con un'eccedenza rispetto al termine di ragionevole durata di sei anni.

Per completezza di trattazione questa Corte riscontra anche la correttezza delle argomentazioni di parte ricorrente laddove lamenta l'erronea indicazione da parte del Giudice di prime cure circa la costituzione in giudizio che è avvenuta in data 15.06.2004 e non in data 09.06.2005 essendo quest'ultimo il giorno di deposito della comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore che sostituisce i precedenti.

Anche il secondo motivo di opposizione è fondato e va accolto.

Innanzitutto devono trovare accoglimento le lagnanze di parte resistente in merito all'illegittimità della liquidazione di € 112,50 per compensi professionali per il giudizio monitorio.

Si ritiene infatti opportuno tener conto dei valori medi dei compensi indicati nelle tabelle allegate al DM 55/2014 senza che si riscontri la necessità di alcun abbattimento dei compensi anche alla luce delle condivisibili argomentazioni circa la maggiore complessità dell'attività difensiva in materia di equa riparaazione rispetto agli altri giudizi monitori dovuta principalmente all'acquisizione degli atti e dei documenti necessari per l'istruzione della causa.

Parimenti deve trovare accoglimento la richiesta di liquidazione - a fini di rimborso - delle spese forfettarie a norma dell'art. 2 comma 2 del DM 55/2014 nella misura del 15% dei compensi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il provvedimento monitorio opposto e dichiara l'avvenuta violazione da parte dello Stato italiano dell'art. 6 paragrafo primo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ratificata con legge 4.08.1955 n. 848 -, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo;

condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore al pagamento in favore dell'opponente, a titolo di equa riparaazione del danno morale, della somma di € 3.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda; respinge i restanti motivi di opposizione;

pone a carico del Ministero opposto le spese di lite - spese che per l'intero si liquidano per la fase monitoria nella misura pari ad Euro 450,00 oltre spese vive sostenute da ciascun ricorrente nella misura del 15% IVA e CPA e sempre per l'intero in Euro 315,00 quanto alla fase di opposizione oltre alle spese vive sostenute nella misura del 15% IVA e CPA - da distrarsi in favore dei difensori antistatari; *in doppio euro 315,00*

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 della legge n. 89/2001.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 Ottobre 2015

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Depositate in Cancelleria



Il 5 GEN. 2016

IL FUNZIONARIO

*[Handwritten signature]*